

STATUTO

LA MONTEA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DIAMANTE CS VIA PIAVE SS18 -
C.DA MONACHE SNC

Numero REA: CS - 223316

Codice fiscale: 03268880782

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679), prestano il proprio	
	consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con	
	mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro co-	
	municazione, per gli adempimenti di legge.	
	Del che,	
	io notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura ai comparenti,	
	che, a mia domanda, lo approvano e lo confermano e con me lo sottoscrivono su	
	ciascun foglio ed a margine dell'allegato, alle ore venti e minuti venti.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccani-	
	co, occupa cinque pagine per intero e parte della sesta fin qui di due fogli.	
	F.to: Carrozzino Eugenio, Carrozzino Giovanni, Maiolino Rita Pia Gemma, Car-	
	rozzino Stefano, Stanislao Amato	
	S T A T U T O	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - DENOMINAZIONE	
	Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione	
	"LA MONTEA S.R.L."	
	Art.2) La società ha sede nel Comune di Diamante (CS) all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere ovunque unità lo-	
	cali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione e/o soppressione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art.3) La società ha per oggetto:	
	- l'attività di produzione, trasformazione e vendita di prodotti derivanti dalla lavo-	

	razione del latte e degli altri prodotti agricoli; salumificio e macelleria;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di pasticceria, gelateria	
	e gastronomia in genere;	
	- l'attività di agriturismo e la gestione di strutture turistiche comprese strutture al-	
	berghiere, affittacamere e bed and breakfast;	
	- l'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e,	
	quindi, l'attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamenti di a-	
	nimali e attività connesse e, in particolare:	
	-- coltivazione di ortaggi di qualsiasi genere e di altri prodotti agricoli;	
	-- allevamento di suini, bovini, caprini, ovini, bufalini, pollame ed altri animali	
	commestibili e macellazione e trasformazione delle carni, cotte e in stagionatura	
	e altre attività connesse, quale l'apicoltura e altro;	
	-- coltivazione e gestione di fondi agricoli e rustici, olivicoltura, promozione di	
	prodotti tipici locali a mezzo ristori;	
	-- manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di pro-	
	dotti ottenuti dall'esercizio di ogni attività agricola, zootecnica e boschiva;	
	-- acquisto, vendita, affitto e comodato di fondi rustici e aziende agricole per adi-	
	birli alla coltivazione di frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali, canapa e bambù	
	e manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione, all'in-	
	grosso e/o al dettaglio, di prodotti agricoli ottenuti dalla propria azienda, ceduti	
	dai soci o acquistati sul mercato.	
	E' compreso nell'oggetto sociale la commercializzazione di attrezzature, macchi-	
	nari, sementi, concimi, fitofarmaci, antiparassitari e materiale di consumo per l'a-	
	gricoltura, la realizzazione di opere edili e strutture metalliche destinate all'eser-	

	cizio dell'impresa agricola, lo svolgimento di attività di autotrasporto, per conto	
	proprio e/o di terzi, per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima o aerea ed atti-	
	vità di spedizione di prodotti agricoli e per l'agricoltura, la conduzione diretta o	
	indiretta di terreni e suoli coltivabili e, sui propri fondi agricoli, direttamente o	
	mediante concessione a terzi, progettare, installare e gestire impianti per la pro-	
	duzione di energia elettrica solare e/o eolica per utilizzo proprio e/o di terzi.	
	Al solo ed unico fine del conseguimento dell'oggetto sociale e quindi con caratte-	
	re di strumentalità, la società potrà:	
	- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanzia-	
	ria, di credito ed ipotecaria, chiedendo ed ottenendo quindi finanziamenti, prestiti	
	e mutui, anche ipotecari;	
	- prestare, qualora ricorra l'interesse della società, fideiussioni e garanzie anche	
	reali anche a favore di terzi;	
	- assumere, direttamente od indirettamente, partecipazioni ed interessenze in im-	
	prese, società, consorzi od enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo,	
	affine o comunque connesso al proprio;	
	- avvalersi di ogni tipo di agevolazione finanziaria, fiscale, tributaria o creditizia	
	eventualmente concessa da normative internazionali, comunitarie, nazionali e re-	
	gionali ad imprese operanti nel settore agricolo, fermo restando il rispetto delle	
	inderogabili disposizioni normative e regolamentari che riservano lo svolgimento	
	di determinate attività a particolari categorie di soggetti muniti di speciali requi-	
	siti ed autorizzazioni.	
	Per lo svolgimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le	
	operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute	
	dall'organo amministrativo necessarie o utili, ivi compreso il rilascio di fideius-	

	sioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche	
	a titolo gratuito, partecipare a consorzi, assumere partecipazioni o interessenze in	
	altre società e imprese aventi oggetto sociale ritenuto analogo e/o affine e/o con-	
	nesso al proprio;	
	- fruire di contributi regionali, nazionali e comunitari;	
	- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto princi-	
	pale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:	
	-- attività professionale riservata;	
	-- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del	
	1974 e successive modificazioni;	
	-- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art. 4 comma secondo	
	della legge n. 197 del 5 luglio 1991;	
	-- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche	
	secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con decreto 27.9.1991, pubbli-	
	cato sulla G.U. n. 227 del 1991.	
	Art.4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile di	
	quinquennio in quinquennio qualora sei mesi prima della scadenza originaria-	
	mente fissata o di quella di eventuali proroghe uno dei soci non dia disdetta agli	
	altri a mezzo lettera raccomandata.	
	Essa società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea.	
	CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI	
	Art.5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero),	
	diviso in quote ai sensi di legge.	
	Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in danaro o in na-	

	tura o, a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi	
	disponibili in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero in forza di deci-	
	sione del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori, ai sensi del suc-	
	cessivo articolo 38.	
	Al Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori, peraltro, la facoltà di au-	
	mentare il capitale spetta per non più di una volta in ciascuno esercizio sociale,	
	sino ad un ammontare massimo pari ad una volta il valore nominale del capitale	
	che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, sen-	
	za peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento	
	in proporzione alle partecipazioni dagli stessi posseduti e ad attribuire ai soci par-	
	tecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.	
	La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i	
	conferimenti precedentemente dovuti non sono stati precedentemente eseguiti.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti	
	spetta ai soci il diritto di opzione.	
	Art.6) Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante	
	deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per	
	la modifica del presente statuto, salvo quando disposto dal successivo articolo 38.	
	Art.7) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in con-	
	formità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale	
	ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta	
	di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia	
	bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utiliz-	

zate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

PARTECIPAZIONI

Art.8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.9) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione, anche parzialmente, dovrà informarne con lettera raccomandata gli altri soci, indicando le generalità del cessionario e il prezzo e le modalità di pagamento.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione esprimendo al socio cedente la loro disponibilità all'acquisto entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, la partecipazione sarà attribuita a tutti coloro che abbiano espresso tale disponibilità, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute. Se, dopo la suddivisione proporzionale tra i soci, resta un residuo, questo sarà attribuito a sorteggio tra tutti coloro che avranno esercitato la prelazione.

Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione nel termine di cui sopra, la partecipazione sarà liberamente trasferibile a terzi.

DECISIONI DEI SOCI

	Art.10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla lo-	
	ro approvazione.	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni del presente statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di participa-	
	zioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del	
	diritto di voto.	
	Art.11) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al primo comma del successi-	
	vo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta.	
	In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risul-	
	tare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione,	
	- il contenuto delle risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti,	
	- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato,	
	- l'indicazione dei soci consenzienti,	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione	

	del motivo della loro contrarietà o astensione,	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative	
	menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisio-	
	ni dei Soci.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura pro-	
	porzionale alla sua partecipazione.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentino la maggioranza del capitale sociale.	
	La decisione dei soci dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo	
	amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci.	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere control-	
	lata da un amministratore e da almeno un socio, i quali a tal fine si sottoscrive-	
	ranno in calce alla trascrizione stessa. La relativa documentazione in originale	
	dovrà essere conservata agli atti della società.	
	I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Li-	
	bro delle decisioni dei Soci.	
	Art.12) Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10, secondo	
	comma, ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	todo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche	
	fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione ap-	

	partenente alla CEE.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle	
	Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Art.13) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale	
	e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.	
	Art.14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano, a seconda della	
	strutturazione dell'organo amministrativo. In caso di assenza o impedimento, l'as-	
	semblea sarà presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.	
	Art.15) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione	
	della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regola-	
	re lo svolgimento dell'assemblea.	
	Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel li-	
	bro dei soci alla data dell'assemblea stessa.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
	per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La rappresentanza	
	non potrà essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci o al revisore, se no-	
	minati nè ai dipendenti della società.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.	
	Art.16) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	

rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art.17) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo a delibere assembleari che comportino la modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

AMMINISTRAZIONE

Art.18) La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un Amministratore Unico, da due o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

	Art.19) Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, che può essere a tempo determinato ed anche sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'assemblea può, inoltre, assegnare un'indennità annuale.	
	Art.20) Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina e eventualmente anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, nonchè un segretario anche estraneo.	
	Art.21) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 22, sono adottate mediante consultazione scritta.	
	In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione,	
	- il contenuto delle risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti,	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato,	
	- l'indicazione degli amministratori consenzienti,	
	- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione,	
	- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisio-	

	ni degli Amministratori.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	La decisione degli amministratori dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura	
	dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	La relativa documentazione in originale dovrà essere conservata agli atti della so-	
	cietà.	
	Art.22) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, del	
	codice civile ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto	
	le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	a) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno tre giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi alme-	
	no un giorno prima. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;	
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del ter-	
	ritorio di Nazione appartenente alla CEE.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza forma-	
	le convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se	
	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera, in forma collegiale, con la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Le delibera-	
	zioni adottate devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	

	rio, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Le decisioni del Consiglio sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del	
	successivo art. 38 debbono essere adottate con deliberazione collegiale da far	
	constare mediante verbale redatto da notaio con atto pubblico.	
	Art.23) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, del	
	codice civile ed a quelle indicate dal successivo art. 38, le decisioni degli Ammi-	
	nistratori, qualora siano nominati due o più amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione, che deve	
	constare da verbale sottoscritto da almeno un amministratore e dovrà essere tra-	
	scritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	A tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e	
	deliberano validamente con il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.	
	Per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le	
	modalità di svolgimento della riunione si applicano le disposizioni di cui al pre-	
	cedente art. 22.	
	Art.24) L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, escluse soltanto le deliberazioni	
	che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci.	
	Art.25) La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al-	
	l'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, la rap-	
	presentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri	
	di amministrazione siano stati loro attribuiti in via congiunta o in via disgiunta.	
	Gli Amministratori muniti di rappresentanza sociale possono nominare procura-	

	tori speciali per determinati atti o categorie di atti.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.26) Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del	
	precedente art. 11, possono nominare o il Collegio Sindacale o un Revisore.	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste	
	dall'art. 2477 del codice civile.	
	Art.27) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti,	
	conformemente al disposto dell'art. 2397 del codice civile. I Sindaci restano in	
	carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica	
	di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del	
	codice civile. Allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare il con-	
	trollo contabile.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di	
	convocazione si applicano le disposizioni del precedente art. 22, compatibili.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Col-	
	legio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni	
	del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Art.28) In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può	
	essere esercitato da un Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero	

	della Giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi. Non possono essere nomi-	
	nati alla carica di Revisore e se nominati decadono dall'incarico coloro che si tro-	
	vano nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies del codice civile.	
	Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'inte-	
	ro periodo di durata del suo ufficio.	
	Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile.	
	RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Art.29) Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di so-	
	cietà, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revo-	
	ca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso pre-	
	viste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferi-	
	mento delle partecipazioni;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti attribuiti ai soci;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso va comunicata all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. entro quindici giorni dall'iscri-	
	zione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso	
	ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legitti-	
	ma detto diritto.	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della pro-	
	pria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 30.	
	Art.30) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del-	

	la propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.	
	2473 del codice civile.	
	Art.31) E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini pre-	
	scritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2466 del codice civile.	
	Può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito	
	o condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'inter-	
	dizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera	
	da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 14 e seguenti.	
	Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione. Al riguardo	
	si applicano le disposizioni del precedente art. 30.	
	BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art.32) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo deve redigere	
	il bilancio di esercizio e provvede alle conseguenti formalità rispettando le vigen-	
	ti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del	
	precedente art. 11 entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ov-	
	vero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società lo richiedano. In quest'ultimo caso gli amministratori de-	
	vono segnalare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di	
	bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.	
	Art.33) Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, previo ac-	
	cantonamento di una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare	

alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
sono ripartiti fra i soci in proporzione delle partecipazioni possedute.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.34) Lo scioglimento anticipato volontario della società deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso sopra indicato, nonchè verificandosi una delle altre cause dello scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dispone le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Si applicano tutte le disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

TITOLI DI DEBITO

Art.35) La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo ovvero dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto secondo quanto disposto dall'art. 38.

Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483 del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.36) Qualsiasi controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente statuto o, comunque, inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la società, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, entro novanta giorni dalla costituzione, con le modalità dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.37) Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.38) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, possono essere adottate dal Consiglio stesso o dai suddetti Amministratori, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative

- all'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5;

- all'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis del codice civile;

- all'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;

- all'emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 35.

Si applica la disposizione di cui al precedente art. 22.

Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono riservate in via esclusiva all'assemblea dei soci.

Art.39) Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art.40) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa ri-

20 di 21

